Deutsche Bildungsdirektion Pädagogische Abteilung



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Direzione Istruzione e Formazione tedesca

Ripartizione Pedagogica

Riferimenti normativi in ambito di integrazione scolastica di alunne/i con background migratorio

Versione: Agosto 2019

Bambini/e e adolescenti appartenenti a diversi contesti culturali, con lingue di famiglia diverse rispetto alle tre lingue ufficiali della nostra provincia, fanno parte del quotidiano scolastico in molte scuole della nostra provincia. Gran parte di queste/i alunne/i sono nate/i in Italia e hanno frequentato le scuole in provincia di Bolzano già dalla scuola dell'infanzia; appartengono quindi alla cosiddetta seconda generazione.

L'Alto Adige è comunque ancora considerato un paese d'immigrazione e ogni anno un numero non indifferente di giovani NAI (neoarrivati in Italia) si inserisce, spesso nel corso del proprio percorso formativo nel nostro sistema scolastico.

La presente guida intende fornire un quadro sulle norme regolanti l'iscrizione, la valutazione e l'incentivazione delle/degli alunne/i con background migratorio.

Accanto alla norma fondamentale - Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, Art. 45 – assume un ruolo significativo la Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013 che riprende la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, che, nella sua cornice inclusiva, riconosce Bisogni Educativi Speciali (BES) anche alle/agli alunne/i con background migratorio di norma per un limitato arco di tempo.

Anche le Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014), nonchè la normativa relativa alla valutazione e agli esami di Stato, sono alla base della presente guida.

Iscrizione

Dal giorno del loro arrivo in Italia, bambine/i e adolescenti con background migratorio sono soggetti all'obbligo d'istruzione e di formazione e hanno diritto all'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado; ciò in qualsiasi momento dell'anno scolastico, a prescindere



dal loro status (con o senza permesso di soggiorno, profugo, senza documenti, ecc.) e/o dalle mancate competenze nella lingua d'insegnamento della scuola e nelle discipline.

Le/gli alunne/i che non sono in possesso della prevista documentazione sono da iscrivere con riserva.

Trova applicazione la libera scelta della scuola, con le stesse restrizione in vigore per le/gli alunni autoctone/i.

Il Collegio dei Docenti determina e inserisce nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) un protocollo di accoglienza, i criteri di assegnazione alle classi e le misure da mettere in atto per il loro accompagnamento e il loro sostegno.

Una concentrazione di alunne/i con background migratorio in una singola classe o scuola è preferibilmente da evitare (D. Lgs. 286/1998 art. 38/1¹; D.P.R. 394/1999 art.45/1², Linee Guida, 2014³).

In Italia vige il modello inclusivo, pertanto dal momento dell'iscrizione, l'alunna/o NAI è parte della comunità di una classe; non sono previste né le cosiddette classi ponte, né classi di soli alunni migranti (Linee Guida 2014⁴ und LP n. 12 del 28.10.2011, art. 14/7⁵).

L'inserimento nelle classi per le/i cittadine/i della Comunità Europea avviene nel rispetto della relativa carriera scolastica, per le/i cittadine/i extracomunitari l'inserimento è determinato dall'età anagrafica.

In casi particolari è consentito l'inserimento in una classe diversa da quella prevista dall'età anagrafica (+/- un anno); in questo caso si terrà conto:

- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- dell'ordinamento degli studi nel paese di provenienza, nonché della carriera scolastica del singolo alunno e dei titoli di studio eventualmente in possesso.

Non è consentita l'iscrizione a una classe inferiore soltanto a causa delle insufficienti conoscenze linguistiche nella lingua d'insegnamento della scuola.

L'assegnazione alla classe per alunni con background migratorio può avvenire anche in assenza di documentazione della carriera scolastica nel paese di provenienza. (C.M. 205/1990 IV⁶; Linee Guida 2014 pagg. 10 e 11; vedasi anche nota 3)



Differenziazione e valutazione

Secondo la Direttiva Ministeriale sui BES del 27/12/2012, "... ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali (p.e. uno svantaggio di tipo socioeconomico, **linguistico o culturale**) rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta (PDP)."

Questa nuova lettura pone la Legge n. 170 del 8/10/2010 alla base delle misure di differenziazione e della valutazione: alunne/i con background migratorio possono essere sostenuti da un Piano Didattico/Educativo Individualizzato e/o Personalizzato (PDP).

Il Consiglio di Classe determina i necessari adeguamenti di programmi e contenuti.

(Direttiva Ministeriale del 27/12/2012⁷, C.M. n. 8 del 6.3.2013⁸, Nota min. n. 2563 del 22.11.2013⁹).

Dopo aver rilevato la situazione di partenza degli/delle alunni/e in tutte le discipline, i Consigli di Classe procedono alla definizione degli obiettivi rimodulati per le singole discipline e delle necessarie misure per la loro attuazione. Tali obiettivi devono essere monitorati periodicamente.

La programmazione comprensiva di strumenti compensativi e misure dispensative deve essere inserita nel PDP delle/degli alunne/i. Per un periodo transitorio di due anni il PDP per alunne/i con limitate competenze nella lingua della scuola può prevedere un programma con obiettivi differenziati e una relativa valutazione differenziata. (Delibera della Giunta Provinciale n.1168 del 31.10.2017 art.10 comma 2¹⁰)

Nella scheda di valutazione non dovrà essere evidenziato che si è lavorato sulla base di un PDP.

Nella valutazione di alunne/i con background migratorio che frequentano corsi di alfabetizzazione, il Consiglio di Classe terrà conto delle osservazioni trasmesse dai docenti di questi corsi. (Delibera GP n. 1020 del 04/07/2011, art. 12/3¹¹).

Visto che i progressi delle/degli alunne/i sono di norma tutt'altro che omogenei, il PDP, a seconda delle esigenze individuali, può avere carattere durevole o essere previsto per un periodo limitato, tale decisione spetta comunque al Consiglio di Classe. (C.M. n. 8 del 6.3.2013¹²).

Il Piano Didattico Personalizzato deve essere sottoposto ai genitori o tutori legali dei minori.



La normativa esclude la possibilità di sospendere la valutazione a causa di limitate competenze linguistiche o in quanto iscritti a scuola da poco tempo.

Un'eccezione può essere riservata per un limitato numero di discipline ed esclusivamente nella prima parte dell'anno scolastico, e comunque soltanto su deliberazione del Consiglio di Classe con annessa motivazione scritta.

Nella seconda parte dell'anno le/gli alunne/i vanno valutate/i in tutte le discipline.

Per le alunne e gli alunni con riconosciute carenze linguistiche nella lingua d'insegnamento, la frequenza ai corsi di incentivazione linguistica è obbligatoria. (LP n. 12 del 28.10.2011, art. 14¹³).

Esame di Stato – Scuola secondaria di I grado

Alla base dell'esame di Stato e delle misure di supporto dedicate agli alunni con background migratorio, sono le competenze, le misure di sostegno, gli strumenti compensativi e le misure dispensative deliberate dal Consiglio di classe e inserite nel PDP. In sede di esame di Stato è possibile prevedere la presenza di docenti o di mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione dei testi. (Linee Guida febbraio 2014).

Invalsi

Per lo svolgimento della prova Invalsi non sono previste misure dispensative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente. Per tali alunni è possibile prevedere peró l'uso di strumenti compensativi, purché siano previsti nel PDP ed effettivamente utilizzati nel corso dell'anno.¹⁴

Esame di Stato – Scuola secondaria di Il grado

La Commisione d'esame prende visione della documentazione messa a disposizione dal Consiglio di classe delle/degli alunne/i con BES per i quali era stato predisposto un PDP. Strumenti compensativi quali ad esempio la concessione di più tempo per lo svolgimento di una o più prove, l'utilizzo di un vocabolario bilingue (lingua materna e lingua d'insegnamento della scuola) sono utilizzabili ai sensi del PDP.

In nessun caso è consentito esonerare un alunno dall'affrontare intere parti delle prove



d'esame. Per l'esame di Stato della secondaria di II grado, il Ministero definisce annualmente per Decreto linee guida che determinano le modalità di svolgimento dell'esame stesso.

Per le/gli alunne/i provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato solo la penultima e l'ultima classe del corso di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia di Bolzano, possono su richiesta delle/degli interessate/i e con regolare domanda da presentarsi entro il 20 marzo, possibile venire dispensate/i dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio orale. (Decreto del Presidente Giunta Provinciale P n. 22 del 14.05.1999, art. 2. comma 8¹⁵).

¹D.L. 25/07/1998 n. 286, art. 38/1

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

² **D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 45** (Iscrizione scolastica)

- 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri
- 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
 [...]

^{1.} I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

^{2.} L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

^{3.} La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

³ Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014, pag. 10 L'iscrizione in corso d'anno:



Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine.

Anche in questo caso, lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione.

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio die docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e die livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. n. 286/19989.

⁴ Linee guida 2014, pag. 11

La gestione delle iscrizioni: Per favorire e agevolare uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e garantire in particolare un'inclusione efficace delgi alunni stranieri, è necessario programmare, in anticipo rispetto al momento delle iscrizioni, il flusso delle domande, realizzano azioni mirate, in cui siano coinvolti gli Uffici Scolastici Regionali, gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche.

⁵ L.P. n. 12 del 28.10.2011. art. 14/7

7.Ai fini dell'integrazione scolastica delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri la Provincia promuove, attraverso i dipartimenti istruzione e formazione, interventi finalizzati a apposite misure di distribuzione funzionale nelle varie strutture scolastiche delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri, che necessitino di specifica integrazione linguistica;

⁶ C.M. 26/07/1990, n. 205/IV

[...] Per quanto riguarda la determinazione della classe d'iscrizione, l'art. 1, I comma, del D.P.R. 722/1982 dispone che "gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel paese di provenienza". [...] L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua...

⁷ D.M. 27/12/2012

Bisogni educativi speciali: L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area di Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale...

Adozione di strategie d'intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.



⁸ C.M. n. 8 del 6.3.2013

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Spe- ciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non coscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti com- pensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

⁹ N.M. 22.11.2013, n. 2563

In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato giá chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattuto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (....) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbere avere comunque natura transitoria.

10 D.P.G. n. 1168 del 31.10. 2017 art.10 comma 2

Per promuovere l'integrazione e l'inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio, la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le competenze di base nella lingua d'insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione delle competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato. Qualora necessario, un percorso educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due anni, la base per l'insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background migratorio.

¹¹ D.P.G. n. 1020 del 4.7.2011 - art. 12, comma 3

Nella valutazione delle studentesse e degli studenti con background migratorio che frequentino corsi di alfabetizzazione, il Consiglio di classe terrà conto delle osservazioni trasmesse dai docenti di questi corsi.

12 C.M. n. 8 del 6.3.2013

(...) "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adequata e personalizzata risposta".

¹³ L.P. n. 12 del 28.10.2011, art. 14/6

Per le alunne e gli alunni con riconosciute carenze inguistiche nella lingua d'insegnamento, iscritti ai corsi di incentivazione linguistica, la frequenza è obbligatoria.

¹⁴ Nota MIUR 04.04.2019, prot. n. 5772

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative durante lo svolgimento delle prove nazionali sono riservati agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.



Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

¹⁵ D.P.G.P. n. 22 del 14/05/1999, art. 2, comma 8

Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Per detti studenti la terza prova scritta e il colloqui o sono strutturati e si svolgono secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del D. P. R. 23 luglio 1998, n. 323 e dei relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998, n. 357 e n. 358.